

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DANNO ALLA SALUTE" - ONLUS

Art. 1 – Costituzione

Si costituisce, con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via Aniello Palumbo, 120 – cap. 80014, ai sensi del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, un'associazione denominata "Danno alla Salute", organizzazione non lucrativa di utilità sociale – in acronimo ONLUS, con attività istituzionale di Formazione, Tutela dei Diritti Civili e di Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, è completamente aconfessionale, indipendente da partiti, movimenti politici ed associazioni sindacali, essa persegue:

- a) La tutela del diritto alla salute quale diritto fondamentale dell'individuo e quale interesse della collettività, così come richiamato nell'articolo 32 della Costituzione Italiana.

L'Associazione, pertanto, si prefigge, come scopo associativo, la sollecitazione e la realizzazione, senza vincoli territoriali, di idonee iniziative, proprie o dei soggetti all'uopo interessati, volte all'attuazione in concreto del Diritto alla Salute, inteso sia come diritto fondamentale assoluto e primario dell'individuo, finalizzato a difenderne l'efficienza psico-fisica, quale presupposto necessario ed indispensabile per una completa espressione della personalità e dignità sociale, nonché come interesse comune all'intera collettività.

Inoltre, scopo dell'associazione è l'attuazione del Diritto alla Salute, non solo attraverso il sollecitare la predisposizione di strutture, di mezzi e/o di condotte, atte a garantire una ottimale condizione di salute del singolo individuo, bensì anche attraverso il sollecitare politiche di prevenzione e sicurezza, di cura e di intervento sulle possibili cause di turbativa dell'equilibrio psico-fisico dell'intera collettività.

Infatti, il concetto di salute non è più limitato solo all'assenza di malattie o di infermità psico-fisiche, ma deve intendersi come Stato di Completo Benessere Fisico, Mentale e Sociale, quale benessere del soggetto e/o della collettività e diritto a vivere in un ambiente salubre, che possa garantire i servizi minimi e sufficienti per l'integrità fisica e sociale.

- b) Scopo dell'Associazione è altresì la tutela in tutte le forme e di tutti i soggetti, che in qualunque modo hanno subito una lesione alla propria integrità psico-fisica o una lesione o compromissione del proprio diritto a godere di un ambiente salubre, facendo sì che tali lesioni siano reintegrate nella giusta misura e nel rispetto dei diritti e dei valori lesi o compromessi.
- c) L'Associazione, in ossequio al dettato normativo degli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana, intende, con la propria attività e con il perseguimento dei propri scopi, contribuire alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e della sua dignità, sia come singolo che come formazioni sociali, per il continuo progresso materiale e spirituale dell'intera collettività.

Art. 3 – Attività

L'Associazione intende raggiungere i predetti scopi sollecitando l'interessamento e la partecipazione, anche diretta, di tutti i soggetti che, a qualunque titolo, siano coinvolti e/o interessati al raggiungimento delle

finalità associative, mediante la promozione, la sponsorizzazione e lo svolgimento delle seguenti attività di Informazione, Prevenzione e Tutela.

INFORMAZIONE

1. La diffusione di una costante e corretta informazione rivolta ai cittadini, ai soggetti presenti sul nostro territorio nazionale, agli enti ed alle istituzioni in genere, per far conoscere tutte le problematiche attinenti il campo del diritto alla salute ed ogni sua forma di danno, sempre nel rispetto della dignità umana e dei valori fondamentali dell'individuo.
2. La creazione di forum e di centri di ascolto e di monitoraggio delle problematiche attinenti al Diritto alla Salute e dei casi di Danno alla Salute, che gli interessati vorranno esporre all'Associazione.
3. L'attivazione di collegamenti di scambio e/o di collaborazione con altre organizzazioni sociali che abbiano in qualche modo attinenza con gli scopi associativi o siano, comunque, funzionali per un migliore o più facile raggiungimento delle finalità associative.
4. L'attivazione di una costante collaborazione con i mezzi di informazione e di comunicazione di massa, attraverso i social network della rete internet, la carta stampata ed i servizi radiofonici e televisivi, per una migliore diffusione delle problematiche attinenti il Diritto alla Salute e delle varie forme di Danno alla Salute.
5. L'intrattenimento di rapporti con le varie dirigenze degli organi e/o delle strutture che fanno parte del SSN - Servizio Sanitario Nazionale, delle strutture sanitarie private autonome, delle strutture sanitarie private convenzionate con il SSN e di quelle che, a qualunque titolo, siano connesse alle problematiche attinenti il Diritto alla Salute e/o il Danno alla Salute.
6. La promozione di iniziative per favorire una migliore conoscenza dei diritti, a favore ed a vantaggio dell'interesse generale della collettività; perché, avere un diritto e non sapere di averlo è pari a non averlo.
7. La creazione e/o la promozione e/o la sponsorizzazione di eventi, convegni, incontri, seminari, corsi di educazione e corsi di formazione culturale o professionale attinenti il Danno alla Salute in tutte le sue forme o attinenti il Diritto alla Salute, con particolare riguardo anche alla Difesa dell'Ambiente e delle norme che tutelano la Sicurezza nel Mondo del Lavoro.
8. L'istituzione di comitati, commissioni di informazione e di inchiesta, osservatori sul Diritto alla Salute e sul Danno alla Salute e/o Danno all'Ambiente, istituiti presso qualunque struttura sanitaria e/o sede giudiziaria o altro sito all'uopo individuato, per monitorare, valutare, prevenire ed intervenire, tempestivamente nei casi di emergenza, nei casi di denegata o distorta assistenza sanitaria o di negata giustizia, per poter contribuire allo studio del Diritto alla Salute e del Danno alla Salute e/o all'Ambiente, nell'evoluzione del pensiero dottrinario e giurisprudenziale, proponendo e sostenendo soluzioni, anche normative.
9. La promozione e l'intrattenimento di rapporti di collaborazione e scambio culturale con le rappresentanze del mondo forense, giudiziario, istituzionale, politico, sociale e culturale.

PREVENZIONE

10. L'Associazione opererà senza vincoli territoriali nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente pubblico o privato, al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione, in tutte le sue forme, anche e soprattutto in via preventiva, del Diritto alla Salute, nella sua accezione più ampia.
11. L'Associazione svolgerà una costante attività di sensibilizzazione dei soggetti a vario titolo interessati e/o coinvolti nelle problematiche attinenti il Danno alla Salute o più in generale del Diritto alla Salute, affinché questi attuino, nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle norme

dei valori fondamentali e costituzionali, una campagna di prevenzione volta ad evitare ogni possibile forma di Danno alla Salute, facendo sì che si eliminino tutte le condizioni che, anche potenzialmente, possano essere individuate come cause generatrici di un Danno alla Salute o all'Ambiente.

12. L'Associazione svolgerà una costante attività di sensibilizzazione dei soggetti a vario titolo interessati e/o coinvolti nelle problematiche attinenti il Danno alla Salute, anche come conseguenza dell'omissione di norme tese a garantire un'adeguata Sicurezza nel Mondo del Lavoro, facendo sì che si eliminino tutte le condizioni che, anche potenzialmente, possano essere individuate come cause generatrici di un Danno alla Salute o all'Ambiente.
13. L'Associazione vigilerà sulla corretta applicazione della legge, affinché il Diritto alla Salute, nella sua più ampia accezione e, quindi, soprattutto come diritto a godere di un Ambiente salubre, possa trovare sempre adeguata rappresentanza e tutela, sia politica che giudiziaria, quale strumento di garanzia del benessere della collettività e quale espressione della realizzazione del pieno sviluppo della persona e della sua dignità.

TUTELA

14. L'Associazione individua professionisti specializzati nella Tutela del Danno alla Salute e/o all'Ambiente e/o nella Sicurezza nel Mondo del Lavoro, onde offrire agli associati un idoneo servizio per la disamina e la valutazione del Danno alla Salute e/o all'Ambiente subito, nonché un idoneo servizio per garantire la giusta assistenza, stragiudiziale e giudiziaria, per ottenere la più equa reintegrazione del diritto leso o compromesso.
15. L'Associazione, attraverso un proprio comitato tecnico-scientifico, costituito da medici, medici specializzati in medicina legale e delle assicurazioni, tecnici dell'ambiente, avvocati ed esperti in sicurezza sul lavoro, esaminerà e valuterà i casi che saranno sottoposti all'Associazione, per definire la concreta fattibilità di un'azione risarcitoria.
16. L'Associazione accrediterà Studi Legali altamente specializzati nel campo della Tutela del Danno alla Salute e/o all'Ambiente, onde offrire agli associati, nelle opportune sedi, rappresentanza, assistenza e difesa per ottenere la più equa reintegrazione del diritto leso o compromesso, alla luce delle varie voci di danno esistenti e nel rispetto dei valori fondamentali, costituzionali e giuridici.

Art. 4 – Attività connesse

L'Associazione per il raggiungimento delle attività istituzionali potrà svolgere attività connesse di natura integrativa e non prevalenti a quelle istituzionali, di seguito elencate:

- a) Attività analoghe a quelle istituzionali.
- b) Attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.
- c) Attività di natura commerciale produttiva marginale

I proventi relativi alle attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, tranne che ad altri proprie Delegazioni e alle sedi secondarie della stessa associazione per esigenze di autofinanziamento ovvero la cui distribuzione o destinazione non siano imposti dalla legge.

Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio deve essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 – Sede

L'Associazione ha sede in Giugliano in Campania (NA), alla via Aniello Palumbo, 120 – cap. 80014.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e dell'intera Comunità Europea.

Possono essere costituite ed insediate delegazioni territoriali con compiti di coordinamento e promozione dell'attività dell'Associazione "Danno alla Salute", nell'ambito della zona di competenza. I dirigenti locali che prendono l'iniziativa di costituire sedi secondarie e/o delegazioni devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo o personalmente dal Presidente e rispettare i fini e le norme di comportamento, definite nel presente Statuto.

Art. 6 – Delegazioni

Presso le sedi dei Consigli degli Ordini degli Avvocati o di altri ordini professionali, di Enti Istituzionali o Amministrativi, nei capoluoghi di regione, nelle province e nei comuni, possono essere costituite ed insediate Delegazioni territoriali dell'Associazione con compiti di coordinamento e promozione dell'attività dell'associazione nell'ambito della zona e settore di riferimento. I dirigenti locali che ne prendono l'iniziativa devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente personalmente ed utilizzare le modalità e lo schema di Statuto resi disponibili dallo stesso Consiglio Direttivo.

Le delegazioni locali, per essere ratificate, devono avere non meno di 50 iscritti.

Fino a quando non è raggiunto il numero minimo di iscritti per la costituzione di una Delegazione locale, la rappresentanza locale può essere conferita ad un Delegato, iscritto da almeno un anno. A conferire tale rappresentanza provvede il Consiglio Direttivo che potrà assegnare al Delegato un termine ragionevole entro il quale, raggiunto il previsto numero di iscritti, dovrà essere convocata l'Assemblea costituente della Delegazione locale. L'incarico di dirigente di una Delegazione locale dovrà essere accettato per iscritto ed avrà durata annuale e, nella lettera di accettazione, il designato dovrà espressamente dichiarare:

- a) che provvederà semestralmente a redigere ed inviare alla Segreteria Generale una relazione sugli obiettivi raggiunti e da raggiungersi nel semestre successivo, ovvero, in caso di programmi di durata superiore al semestre, il Delegato dovrà sottoporre al Consiglio Direttivo un piano di progetto con indicazione degli obiettivi, delle esigenze di risorse e costi presunti, per la necessaria e preventiva approvazione;
- b) che gli atti da lui compiuti, in nome e per conto della Delegazione, non comportano alcuna responsabilità patrimoniale per l'Associazione Danno alla Salute;
- c) che, provvederà a trasmettere alla Segreteria Generale gli elenchi degli iscritti nonché il 50% delle quote associative entro i 30 giorni successivi alla data di iscrizione ed alla data di riscossione delle quote di rinnovo, con elenchi mensili;
- d) che curerà la registrazione delle entrate e delle uscite, tenendola a disposizione per il controllo dei revisori dei conti;

- e) che predisporrà una sommaria relazione morale e finanziaria annuale da inviare alla Segreteria Generale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun mandato annuale, il Delegato potrà comunicare al Consiglio Direttivo la propria disponibilità al rinnovo della carica, prospettando nel contempo un piano di obiettivi ed iniziative, ed il Consiglio Direttivo, sulla base della manifestata disponibilità, esprimerà il proprio parere.

Art. 7 – Soci

Sono soci tutte le persone maggiori di età che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione, comprensiva della dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente statuto, è stata accolta dal Consiglio Direttivo. Gli iscritti si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione Danno alla Salute.

Soci ordinari sono coloro che versano annualmente la quota sociale minima decisa dal Consiglio Direttivo.

Soci sostenitori sono tutti coloro che versano una quota annuale superiore a quella minima.

Soci onorari sono coloro che vengono scelti e nominati per essersi distinti per meriti, iniziative sociali e/o professionali e/o sacrifici particolari attinenti le finalità dell'Associazione.

Ogni iscritto in regola con i versamenti delle quote annuali partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni delle delibere da proporre al Consiglio Direttivo per variazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali. Se l'iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato.

I soci svolgono attività gratuita e non retribuita, fatte salvo le spese sostenute. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie, mediante comunicazione alla segreteria generale da effettuarsi con lettera raccomandata. Il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa per l'anno in corso che è dovuta qualunque sia la data del recesso;
- b) per decadenza, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa o di qualsiasi altro contributo deliberato dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo tra cui assume particolare importanza il comportamento contrario agli interessi dell'Associazione e degli interessati.

Sull'esclusione delibera, sentito l'interessato, il Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasmessa ad altri ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea o condizionata alla vita associativa.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

La domanda di iscrizione deve pervenire alla sede unitamente alla quota associativa o all'attestazione del versamento, calcolato per il socio ordinario, salvo modifiche successive, convenzioni e promozioni, in euro 10,00 per ogni annualità ed implica l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto. In assenza di comunicazione scritta contraria, dopo trenta giorni la domanda si considera accolta.

Qualora la domanda di adesione all'Associazione non dovesse essere accolta, la quota associativa versata verrà restituita al richiedente. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esprimere motivazione per giustificare il diniego alla richiesta di adesione.

Art. 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Segretario Generale
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) L'Assemblea dei Soci
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Esso cessa dalla carica secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ne firma gli atti.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente presenzia presso la sede dell'Associazione per sei ore complessive la settimana, restando a disposizione dei soci altre due ore feriali settimanali, fatto salvi i periodi di ferie previsti e comunicati. Tale monte ore è adeguabile annualmente su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, oltre al Vice Presidente, può nominare un Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico ed un portavoce con delega ai rapporti esterni.

In caso di sua assenza o di impedimento, salvo delega ed autorizzazione scritta, è sostituito dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo dal Segretario generale o da altro componente del Consiglio Direttivo, che ne esercitano tutte le funzioni.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, degli enti pubblici e privati, promuovere azioni giudiziarie nel perseguimento e difesa degli obiettivi sociali ed alla tutela del diritto, anche del singolo socio, alla salute ed all'ambiente salubre, anche intraprendendo class actions;
- b) curare che siano predisposti la relazione morale ed il rendiconto economico e finanziario annuale;
- c) convocare il Consiglio Direttivo – dei quali assume la presidenza formulando l'ordine del giorno;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- e) esercitare, le azioni in giudizio anche a titolo di intervento autonomo o dipendente adesivo, anche per il singolo socio, ed è quindi legittimato, alla nomina di avvocati e procuratori per agire o resistere in ogni grado e tipo di giudizio, assumendo anche direttamente l'incarico professionale nel caso in cui il Presidente sia provvisto dei titoli e requisiti di legge;
- f) nominare personalmente il Vice Presidente e un portavoce, nonché proporre al Consiglio Direttivo la candidatura a soci onorari di soggetti particolarmente distinti nel proprio ruolo.

Art. 10 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, viene eletto su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo. Dirige e organizza l'attività dell'associazione; cura che siano redatti i verbali delle riunioni, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa, è anche tesoriere dell'associazione, firmando i mandati di pagamento o rilasciando ricevute per quietanza anche presso gli istituti di credito e la pubblica amministrazione dietro mandato del Presidente; non ha poteri di rappresentanza, se non su procura speciale rilasciata dal Presidente; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e alla direzione degli uffici. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo. Egli, mediante apposite direttive, stabilisce quali libri sociali e contabili l'associazione debba istituire e ne cura la tenuta.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, che nominano ed eleggono il Presidente. Il Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori dell'Associazione e da ulteriori due membri eletti dall'Assemblea dei soci. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Qualora uno dei soci fondatori, per qualsiasi motivo o causa, dismetta la propria adesione all'Associazione, i restanti soci fondatori hanno la facoltà di nominare altro socio per integrare la compagine del Consiglio Direttivo.

In caso di morte di uno dei soci fondatori, la relativa posizione di socio fondatore potrà essere assunta da un erede o da un designato del socio fondatore defunto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera scritta, fax, posta elettronica).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente può provvedere, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i venti giorni solari dalla convocazione.

In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente;
- b) assumere il personale;
- c) nominare il Segretario Generale;
- d) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- e) sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo i bilanci/rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- g) autorizzare l'istituzione di Delegazioni territoriali dell'Associazione con compiti di coordinamento e promozione dell'attività dell'associazione nell'ambito della zona e settore di riferimento;
- h) nominare dirigenti locali di Delegazioni territoriali;
- i) approvare le relazioni di programma dei Delegati territoriali sugli obiettivi raggiunti e da raggiungersi in ciascun semestre, ovvero, in caso di programmi di durata superiore al semestre, il piano di progetto con indicazione degli obiettivi, delle esigenze di risorse e costi presunti, per la necessaria e preventiva approvazione;
- j) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- k) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale o, quando questi sostituisca il Presidente o sia assente, da altro componente del Comitato da esso designato.

Un componente del Consiglio può farsi rappresentare nelle riunioni mediante delega scritta ad altro componente. Ciascun componente non può essere portatore di più di due deleghe. Il Consiglio Direttivo elegge, ogni quadriennio o anche prima, in caso di dimissioni o diversa necessità, il Presidente, il Segretario Generale; indica le linee e le priorità programmatiche; approva annualmente la relazione morale ed un rendiconto economico e finanziario; si deliberano, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali norme di funzionamento delle Delegazioni territoriali; il Consiglio Direttivo o il Presidente in via d'urgenza nominano, occorrendo, Commissari delle Delegazioni territoriali ove si registri carenza di organi o inadempienze degli stessi alle norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Direttivo può costituire nel suo ambito "commissioni di lavoro", che possono riunirsi anche autonomamente per l'esame di specifici argomenti, come indicati specificamente al punto 8 dell'articolo 3 del presente statuto, cui possono aderire anche altri soci, su espressa approvazione del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, fax, posta elettronica). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i due membri del Consiglio Direttivo, da aggiungere ai soci fondatori;
- b) eleggere i due componenti del collegio dei revisori dei conti;
- c) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare o respingere proprie richieste di iniziative attinenti il raggiungimento degli scopi associativi, nonché di modifica dello statuto, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

L'Assemblea elegge il proprio Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale o da un suo delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea, che redige verbale dei lavori.

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, onorari e dagli iscritti da almeno un anno, in regola con la quota associativa alla data della convocazione.

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro iscritto. Ogni iscritto non può essere portatore di più di 15 deleghe.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) È composto da cinque componenti, tre nominati dal Consiglio Direttivo e due nominati dall'Assemblea dei Soci. Elegge nel suo seno il Presidente;
- b) Esercita i poteri e le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
- c) Agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di uno solo dei soci fatta per iscritto e firmata.
- d) Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 14 – Il Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Napoli il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 15 – Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Il Consiglio Direttivo può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi, la cui nomina ha durata annuale e rinnovabile, possono esprimersi con solo voto consultivo.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 16 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative e contributi dei soci;
- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Introiti derivanti da convenzioni;
- g) Introiti derivanti da servizi prestati dall'Associazione;
- h) Introiti derivanti da attività di natura commerciale con produttività marginale, i cui proventi non dovranno superare il 66% delle spese complessive sostenute dall'Associazione;
- i) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18 – Bilancio o Rendiconto

Il bilancio o rendiconto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea il bilancio relativo all'anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo per l'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei soci e finché sia approvato; gli associati possono prenderne visione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali. E' in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi

riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, per essere sottoposte al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Durata e scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si estingue per decisione unanime del Consiglio Direttivo o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi istituzionali. In caso di suo scioglimento, l'Associazione devolgerà il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.